



**PARERE EX ART. 9, COMMA 5, LETT. F) DELLA L. 84/94 E S.M.I.
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI**

Seduta del 31/10/2024

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – *Presidente del Comitato di Gestione*;
2. Tommaso CALABRO’ – in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- *Componente*;
3. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente*;
4. Natale POLIMENI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con nota Prot. n. 20842 E/2024 in data 23.07.2024 – *Componente*;
5. C.V. (CP) Domenico MORELLO - Comandante della Capitaneria di Porto di Crotona, designato dal Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica per le materie di riguardanti il porto di Crotona con nota prot. 0027147 del 13/7/2021- *Componente*;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l’art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall’art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l’articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l’A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;



- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024/ADSP-MTMI del 6/6/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;
- VISTO** il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 49/2022ADSP-MTMI del 4/3/2022, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Crotona, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 163/2024/ADSP-MTMI del 25/07/2024, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del nuovo rappresentante del Comune di Gioia Tauro, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. 02/2024 del 15/7/2024 con il quale è stato rinnovato l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 31/10/2024 la proposta di diniego della richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima per licenza quadriennale n. 15/2019 del 19/07/2019, scaduta 31/12/2022, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.745 ,00 di cui mq. 1.260 di specchio acqueo, sita nel Porto nuovo di Crotona Molo Giunti, censita catastalmente al foglio di mappa 37 particella 3 del medesimo Comune, allo scopo di adibirla all'ancoraggio e all'ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto che devono effettuare il rifornimento presso l'impianto di erogazione per la vendita di gasolio, nonché ad effettuare, una serie di interventi a carico del suddetto impianto di distribuzione, intestata alla Ditta **CARMAR S.r.l.**, è stata sottoposta all'esame del comitato di gestione;



VISTO l'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);

VISTA la relazione istruttoria presentata al Comitato di Gestione dalla competente Area dell'AdSP MTMI, datata 17/10/2024, allegata al presente parere per farne parte integrante, recante una valutazione in ordine all'insussistenza sopravvenuta del requisito *dell'intuitus personae* ed all'uso non corretto della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 47, comma primo, lettera c), Codice della Navigazione in capo alla ditta Carmar S.r.l., con espressione di un avviso in ordine **al diniego della richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima** per licenza quadriennale n. 15/2019 del 19/07/2019;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 31/10/2024 (**votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0**), come risulta dal verbale della seduta e per le motivazioni ivi indicate;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME

Parere favorevole all'unanimità degli aventi diritto, al diniego della richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima per licenza quadriennale n. 15/2019 del 19/07/2019, scaduta il 31/12/2022, intestata alla **CARMAR S.r.l.**

Il presente parere sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Il presente parere è immediatamente esecutivo.

Gioia Tauro, li 31 Ottobre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale Faraone



Pasquale Faraone
04.11.2024
11:01:09
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI



ANDREA
AGOSTINELLI
04.11.2024
11:17:15
GMT+02:00



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Proposta di diniego della richiesta rinnovo della concessione demaniale marittima per licenza quadriennale n. 15/2019 del 19/07/2019, **avente scadenza 31/12/2022**, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.745 ,00 di cui mq. 1.260 di specchio acqueo, sita nel Porto nuovo di Crotona Molo Giunti , censita catastalmente al foglio di mappa 37 particella 3 del medesimo Comune, allo scopo di adibirla all' ancoraggio e all'ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto che devono effettuare il rifornimento presso l'impianto di erogazione per la vendita di gasolio, nonché ad effettuare, una serie di interventi a carico del suddetto impianto di distribuzione. **Ditta: CARMAR S.r.l.**

Ai fini della presente relazione si precisa quanto appresso riportato:

La Ditta Carmar s.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione di cui in epigrafe (mediante Mod. D2 datato 10/02/2023), assunta al prot. n. 0004779 E del 08/03/2023.

Successivamente, con nota prot. n. 0008085 U AAMM del 20/03/2023 questa Autorità di Sistema Portuale, ha comunicato alla società richiedente, ai sensi degli artt.7 e seguenti della Legge 241/90, come modificati dall'art. 1 comma 1 del D. L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in L. 4/4/2012 n. 35 e dall'art. 28 della L. n. 98/2013, nonché ai sensi dell'art. 21 lett. a), del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 in data 30/04/2020, l'avvio del procedimento di rinnovo della concessione *de qua*.

Con la medesima nota, questa AdSP-MTMI, ha richiesto all'Ufficio Amministrativo Decentrato di Crotona dell'AdSP-MTMI, di partecipare il proprio parere sull'istanza di rinnovo della concessione e nell'ambito dell'istruttoria svolta, è emerso quanto segue:

- a) con nota prot. n. 14302 del 30/05/2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Catanzaro, ha riferito a questa AdSP-MTMI U.A.D., che la società richiedente conduce la concessione oggetto di domanda di rinnovo in maniera difforme all'oggetto della stessa. Infatti, essa gestisce in via prioritaria, all'interno del porto, anziché un punto di rifornimento e di sosta di unità navali, un deposito commerciale di prodotti energetici, alimentato via camion.



Secondo quanto comunicato, una volta riempiti di gasolio, dal deposito (area oggetto di domanda di concessione) partono una media di 500 convogli l'anno per alimentare altri impianti del territorio crotonese (non navi). Di fatto, dunque, il porto e le strutture rilasciate in concessione alla società richiedente alimentano un *business* che è del tutto estraneo al porto, al traffico navale e, da ultimo, al titolo concessorio. Pur in carenza degli ulteriori dati richiesti alla Capitaneria di Porto di Crotona afferenti i profili nautici, si può pacificamente affermare che l'attività di accumulo e successiva commercializzazione di gasolio via camion descritta sopra, verso altri impianti diversi da navi, è nettamente prevalente rispetto a quella propria, di rifornire e ospitare naviglio;

b) con nota prot. n. 001428 I ASP del 16/06/2023, l'Ufficio Amministrativo Decentrato di questa AdSP-MTMI sede di Crotona, alla luce di quanto sopra, ha partecipato il proprio **parere contrario** al rinnovo della Concessione per le ragioni che seguito si riportano:

- 1) *“codesta Società ha condotto la concessione concretizzando un uso difforme, pertanto è venuto meno il c.d. intuitus personae per poter procedere ad ulteriori affidamenti, compresa la rinnovazione del titolo concessorio;*
- 2) *la nuova concessione dei medesimi spazi, eventualmente da condursi mediante bando pubblico ad iniziativa di questo Ente, non potrà ricomprendere nel suo scopo l'esercizio di un deposito commerciale di gasolio per autotrazione, come è stato fino ad oggi;*
- 3) *un'area portuale non può ospitare un'attività che riceve ed accumula gasolio via camion e che lo distribuisce via camion. Tale attività mortifica il ruolo del porto e deve essere al più presto interrotta, poiché essa può essere gestita indifferentemente da un qualsiasi deposito collocato al di fuori dell'area portuale.”*

Con nota protocollo n. 0013188U del 29/06/2023, questo Ente ha comunicato alla ditta concessionaria preavviso di rigetto della domanda di rinnovo della concessione demaniale ex art. 10-bis legge 241/90 e s.m.i.- delibera n. 136/2020 del Comitato Portuale del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI.

Con memorie tardive assunte al prot. n. 17386 del 5/9/2023 la società ha concluso chiedendo a questo Ente *“di voler interpretare correttamente l'attività e rettificare in modo chiaro*



e definitivo la dicitura contenuta nel titolo concessorio, ovvero una zona demaniale marittima allo scopo di:

1 – adibire un deposito commerciale per la vendita di gasolio nazionale per il rifornimento di unità navali da diporto e altre attività non solo portuali a mezzo autobotte.

2 – realizzare un punto di ormeggio per poter offrire servizi e ospitalità a unità navali e imbarcazioni da diporto compreso il naviglio militare nel Porto di Crotona.”

In buona sostanza la ditta concessionaria con le (tardive) memorie difensive ha confermato un uso difforme della concessione rispetto alla destinazione d’uso.

Viene meno, dunque, il c.d. *intuitus personae* necessario per procedere al rinnovo.

La concessione demaniale marittima, difatti, è essenzialmente fondata *sull'intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione.

La procedura di rinnovo “ordinaria” attivata da Carmar è illegittima, anche sotto altro profilo, poiché attivata non solo dopo il termine ex art. 21 del Regolamento sulle Concessioni demaniali di questo Ente, ma addirittura dopo la scadenza della concessione medesima (la Società ha attivato la procedura di rinnovo della concessione il 27 febbraio 2023 quando era ormai scaduto tanto il termine di 6 mesi antecedenti la scadenza della stessa, quanto la concessione medesima (31 dicembre 2022).

La richiedente avrebbe dovuto, eventualmente, attivare un’istanza “in sanatoria” con gli obblighi da essa derivanti, la cui percorribilità è soggetta ad una valutazione meramente discrezionale da parte dell’Ente portuale.

Si ritiene di dover tenere conto, nell'esercizio del suddetto apprezzamento -necessariamente prognostico- del complessivo comportamento della Ditta concessionaria, delle precitate inadempienze che si sono concretate in una serie di reiterate condotte amministrative, afferenti soprattutto all’idoneità soggettiva della società.

* * * *

Preso atto, quindi, delle inadempienze compiute e ritenuto di dover effettuare un giudizio prognostico negativo sull’idoneità della richiedente a proseguire nello svolgimento delle funzioni di concessionario di bene demaniale marittimo in questione, questo Ente, richiamando integralmente le premesse della presente relazione, ritiene pienamente comprovata l’insussistenza *dell'intuitus*



Phone +39(0)966 585637
info@portodigioiatauro.it
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy
C.F. 91005020804

personae in capo alla ditta concessionaria e pertanto, rassegna la presente relazione con la seguente conclusione istruttoria:

dichiarare il diniego della richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima per insussistenza *dell'intuitus personae* e uso difforme in violazione dell'art. 47 lett c) codice navigazione e che sia proseguito l'iter mediante l'acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i..

Gioia Tauro, 17/10/2024

**Il Dirigente
dell'Area Demanio, Patrimonio, Lavoro Portuale
Dott. Pasquale FARAONE**



Pasquale Faraone
17.10.2024
13:01:10
GMT+02:00

***IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE EX ART. 10, COMMA 4, L. 84/94
Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale FARAONE***



Pasquale
Faraone
17.10.2024
13:01:10
GMT+02:00